



**Oggetto: Estensione nei limiti del sesto quinto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., del Contratto stipulato con l'OE La Veneta Servizi S.p.A. avente ad oggetto i servizi di facchinaggio presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 85498252CA.**

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**Visto** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

**Visto** il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto di lavoro individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

**Visto** il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato confermato nell'incarico di Direttore generale dell'AIFA;

**Visto** l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

**Visto** il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021

(comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

**Visto**, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii. ed in particolare l'art. 106 comma 12 in virtù del quale *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*;

**Viste** le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile unico del procedimento" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, ad esclusione degli appalti in ambito di Information and Communication Technology;

**Vista** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 58 del 26 ottobre 2021, concernente l'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso budget per il triennio 2022-2024;

**Visto** il contratto CIG 85498252CA, stipulato con l'OE LA VENETA SERVIZI S.p.A., avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di facchinaggio presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco, autorizzato giusto Determina AM n. 38/2021 per un importo massimo pari ad € 86.646,00 oltre IVA e per la durata di 24 mesi con scadenza il prossimo 31/03/2023;

**Visto** il modulo 232\_01 di "Richiesta Acquisti previsti nel Budget" dell'Area Amministrativa del 29/08/2022 prot. n. 98490-AIFA-AIFA-P, e acquisito in pari data al prot. dell'Ufficio Contabilità e Bilancio n. 98493-AIFA-AIFA-A, con il quale è stata richiesta *"l'estensione nei limiti del sesto quinto del contratto per i servizi di facchinaggio presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco - CIG 85498252CA, stipulato, giusta Determina autorizzativa del Direttore Generale n. 38/2021, con l'OE La Veneta Servizi S.p.a. sino al prossimo 31/03/2023"* per un importo di € 15.967,91 (quindicimilanovecentosessantasette/91) oltre IVA come per legge;

**Preso atto** del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" del 30/08/2022, n. 90/22 attestante la copertura finanziaria;

**Preso atto** che, come indicato nel modulo in parola, la predetta modifica del contratto CIG 85498252CA si rende necessaria *"ai fini di assicurare i servizi di facchinaggio, attualmente resi nella sede AIFA di via del Tritone nn. 181 e 169, anche nella nuova sede aggiuntiva di Via del Tritone n. 142 che ha una consistenza di circa 4.000 mq"* e che *"il personale della logistica AIFA consta di sole 2 unità di ruolo (un logista coadiuvato da un assistente) e che il logista assolve anche le funzioni di Consegnatario ed Economo dell'Agenzia. Per una corretta gestione logistica delle tre sedi AIFA è pertanto necessario supportare la logistica AIFA con un presidio fisso di n. 2 facchini"*;

**Considerato** che, come evidenziato dal DEC nella relazione ex art. 22 comma 2 del DM n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, trasmessa al RUP ed acquisita con protocollo AIFA n. 96819 del 22/08/2022, *"allorché la nuova sede aggiuntiva di via del Tritone 142 sarà allestita e popolata, serve necessariamente un secondo facchino per assicurare i servizi sulle tre sedi AIFA a supporto della logistica che consta di sole 2 unità di ruolo"*;

**Tenuto conto** che nella predetta relazione il DEC si è espresso favorevolmente in merito alla regolare esecuzione dei servizi da parte dell'OE LA VENETA SERVIZI S.p.A., quanto a qualità e tempistica delle prestazioni;

**Considerato** che nel paragrafo "Oggetto" del Capitolato Tecnico è riportato quanto segue: *"SEDI: Le sedi dell'Agenzia, ubicate in Roma, sono attualmente le seguenti: Via del Tritone n. 181, Via del Tritone n. 169 e Via Silvio D'Amico n. 40. I Servizi dovranno essere prestati presso tali sedi ovvero presso ogni eventuale ulteriore e/o diversa sede, sempre all'interno del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, che dovesse essere in futuro individuata dall'AIFA"*;

**Ritenuto** che il servizio aggiuntivo debba essere eseguito *“alle stesse condizioni previste nel contratto originario”* e precisamente secondo quanto espressamente previsto nel Capitolato Tecnico di cui alla procedura di gara CIG 85498252CA, mediante n. 1 facchino aggiuntivo, presente in AIFA dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 16:30, esclusi i giorni di festività infrasettimanale;

**Considerato** che il canone mensile contrattualmente previsto per n. 1 facchino è pari a € 3.193,58 oltre IVA e che, quindi, l'importo necessario per acquisire un ulteriore facchino per assicurare i servizi di facchinaggio anche nella nuova sede aggiuntiva di via del Tritone n. 142, nel periodo da novembre 2022 a marzo 2023, è pari a € 15.967,91 (quindicimilanovecentosessantasette/91) oltre IVA;

**Considerato** che il valore complessivo del contratto CIG 85498252CA stipulato con l'OE La Veneta Servizi S.p.a. è pari a € 86.646,00 oltre IVA e che il quinto di tale importo è pari a € 17.329,20 oltre IVA;

**Considerato** che nel caso di specie sussistono, pertanto, i presupposti di cui al sopra citato art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, posto che l'importo necessario alla modifica in parola ammonta a € 15.967,91 oltre IVA e rientra, quindi, nei limiti del quinto dell'importo del contratto CIG 85498252CA;

**Considerato** che tale modifica, oltre ad essere espressamente prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, non altera la natura generale del contratto;

**Vista** l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con la società LA VENETA SERVIZI S.p.A., del dirigente dell'Area amministrativa richiedente l'acquisto;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende”*;

**Visto** il nulla osta del RUP della procedura *de qua* rilasciato in data 29/08/2022;

Tutto ciò considerato e premesso

## **DETERMINA**

### **Art. 1**

#### **(autorizzazione all'estensione del Contratto CIG 85498252CA)**

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è autorizzata l'estensione nei limiti del quinto dell'importo del Contratto CIG 85498252CA, stipulato con la società LA VENETA SERVIZI S.p.A. (P.IVA / C.F. 05185201000), con sede in Roma (RM), via Antonio Vivaldi, 12 - 00199, per i servizi di facchinaggio presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco, dall'01/11/2022 al 31/03/2023.
2. In virtù di tale estensione, a decorrere dall'01/11/2022 il fornitore dovrà garantire la presenza in AIFA di n. 1 facchino aggiuntivo dal lunedì al venerdì (dalle ore 7:30 alle 12:30

e dalle 13:30 alle 16:30, esclusi i giorni di festività infrasettimanale) per assicurare i servizi di facchinaggio, attualmente resi nelle sedi AIFA di Via del Tritone nn. 181 e 169, anche nella nuova sede aggiuntiva di Via del Tritone n. 142 con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico di cui alla procedura di gara CIG 85498252CA.

**Art. 2**  
**(autorizzazione alla spesa)**

1. A tal fine è autorizzata in favore dell'OE LA VENETA SERVIZI S.p.A., quale corrispettivo per n. 1 facchino aggiuntivo dall'01/11/2022 al 31/03/2023 al canone mensile di € 3.193,58 oltre IVA, una spesa complessiva di € 15.967,91 (quindicimilanovecentosessantasette/91) oltre IVA.
2. La spesa relativa al presente provvedimento graverà *pro quota* sui budget anni 2022 e 2023.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato dall'OE LA VENETA SERVIZI S.p.A.

**Art. 3**  
**(pubblicità e trasparenza)**

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma,

**Il Dirigente dell'Area Amministrativa**

*Antonino Laganà*

***(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)***

**Allegati:**

1. Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" dell'Ufficio Contabilità e Bilancio del 30/08/2022 n. 90/2022 attestante la copertura finanziaria;
2. n. 1 Autocertificazioni dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE;
3. Relazione del DEC.

**Pubblicato sul profilo del committente in data \_\_/\_\_/\_\_**